

Proroghe del 110, in attesa del sì Ue le misure della legge di Bilancio

Autorizzazioni

Rinvii contenuti nel Dl 59 per Iacp e condomini: nulla osta con il Pnrr

Manca l'autorizzazione per il 30 giugno 2022 sul 110% nelle unifamiliari

Luca De Stefani

Con la conversione in legge del Dl 59/2021 (legge 101/2021) sono state confermate le proroghe fino al 31 dicembre 2022 del super bonus del 110% per le persone fisiche, proprietarie uniche di edifici con due, tre o quattro unità, se entro il 30 giugno 2022 effettueranno almeno il 60% dei lavori complessivi e per i condomini (indipendentemente dal Sal al 60%), oltre che la proroga del super ecobonus al 30 giugno 2023 per gli Iacp e del super bonus al 31 dicembre 2023 per gli Iacp, con almeno il 60% dei lavori complessivi entro il

ni degli edifici, per stimolare il settore edilizio, da anni in grave crisi, e per raggiungere gli obiettivi sfidanti di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni al 2030, si intende estendere il super bonus 110%, nella versione della legge di Bilancio 2021 «dal 2021 al 2023 (al 30 giugno 2023 per gli interventi effettuati dagli Iacp, a condizione che almeno il 60% dei lavori siano stati effettuati alla fine del 2022; al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini, a condizione che almeno il 60 per cento dei lavori sia stato effettuato entro il 30 giugno precedente)».

Rispettata la condizione

Grazie all'approvazione generale del Pnrr dovrebbe essere considerata rispettata, per queste proroghe, la condizione prevista dall'articolo 1, comma 74, della legge 178/2020, secondo la quale tutte le proroghe previste per il superbonus dalla legge di Bilancio 2021 avrebbero avuto efficacia subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea. Considerando l'importanza dell'agevolazione, sarebbe auspicabile una conferma da parte della giunta della Finanza

60% dei lavori complessivi entro il 30 giugno 2023.

Queste proroghe sono previste dall'articolo 1, comma 3, del Dl 59, che ha istituito il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Inoltre, sono contenute nel paragrafo Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici» della Componente 3 della Missione 2 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici) del Pnrr, che lo scorso 22 giugno 2021 è stato approvato dal Consiglio con la decisione COM(2021) 344 final 2021/0168 (NLE).

In questo paragrafo 2.1 si legge che per far fronte ai lunghi tempi di ammortamento delle ristrutturazio-

parte dell'agenzia delle Entrate.

Proroghe da autorizzare

Seguendo questo ragionamento, però, mancherebbe, ad oggi, l'autorizzazione Ue per tutte le altre proroghe che sono state previste dalla Legge di Bilancio 2021 e che non sono state confermate/integrate dal Dl 59/2021 (le quali, inoltre, non sono citate neanche nel Pnrr). Si tratta della proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, ad esempio:

- del super bonus per gli interventi su edifici unifamiliari, effettuati da persone fisiche, Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;
- del super bonus per gli interventi trainati (o anche trainanti) effettuati dai condòmini sui propri appartamenti;
- del super sismabonus acquisti, per il quale la scadenza del 30 giugno 2022 (se autorizzata) per effettuare il rogito notarile e i pagamenti deve essere rispettata anche se, una volta ceduti gli appartamenti ad acquirenti diversi, il fabbricato risulti di fatto un condominio. Secondo la Dre dell'Emilia-Romagna prot. n. 909-350/2021, infatti, non è estendibile al sismabonus acquisti l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2022, prevista per i condòmini.

Questa circostanza sembra confermata dalla recente risposta delle Entrate del 16 giugno 2021, n. 410, relativa al super bonus da parte di una persona fisica. Nella risposta delle Entrate del 23 giugno 2021, n. 433, invece, si dà per acquisita la proroga al 30 giugno 2022, senza ricordare la condizione relativa all'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Mancherebbe l'approvazione del Consiglio Ue anche per l'opzione della cessione del credito o lo sconto in fattura per le spese sostenute nel 2022. Questa circostanza è stata confermata anche dalle recenti risposte delle Entrate del 25 giugno 2021, n. 448 e del 14 maggio 2021, n. 266.

IN SINTESI

I termini del Dl 59

Il Dl 59/2021 prevede la proroga del superbonus al 31 dicembre 2022 per le persone fisiche, proprietarie uniche di edifici con 2, 3 o 4 unità, se entro il 30 giugno 2022 effettueranno almeno il 60% dei lavori complessivi; per i condòmini senza che debbano aver effettuato il 60% dei lavori; e per gli IACP quella del super ecobonus al 30 giugno 2023 e del superbonus al 31 dicembre 2023 con almeno il 60% dei lavori fatti entro il 30 giugno

Il sì del Consiglio Ue

La legge di conversione del Dl 59 prevede però che ci voglia il sì del Consiglio Ue. Le proroghe sono previste anche nell'ambito del Pnrr, che lo scorso 22 giugno è

che lo scorso 22 giugno è stato approvato dal Consiglio Ue e che prevede appunto di estendere il superbonus. Quindi, con l'approvazione generale del Pnrr questa condizione dovrebbe essere considerata rispettata

Cosa resta fuori

Mancherebbe però il sì Ue per tutte le altre proroghe previste dalla legge di Bilancio 2021 e che non sono state confermate o integrate dal Dl 59/2021

del 24 maggio 2021, il 300.

Altre proroghe

La legge di Bilancio 2021 ha prorogato al 31 dicembre 2021 anche tutte le seguenti detrazioni:

- 50% per il recupero del patrimonio edilizio;
- 50-70-75-80-85% per il sismabonus (proroga al 2021 già prevista);
- 50% per il bonus mobili (limite di spesa aumentato a 16.000 euro);
- 36% per il bonus giardini;
- 50-65-70-75-80-85% per l'ecobonus;
- 90% per il bonus facciate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA